



COMUNICATO UFFICIALE n. 261
Stagione Sportiva 2015/2016

In allegato, si trasmette il Comunicato Ufficiale n° 312/A della F.I.G.C., del 15 Marzo 2016, relativo alla delibera assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 15 Marzo 2016 inerente l'approvazione delle modifiche agli artt. 32 e 32bis del Codice di Giustizia Sportiva, che entreranno in vigore dal 1° Luglio 2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MARZO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 312/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 32 e 32 bis del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 32 e 32 bis del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A). Le stesse entreranno in vigore dal 1° luglio 2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 MARZO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 32 Procura federale</p> <p>1. La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, con eccezione di quelle attribuite agli organi del Coni per le violazioni in materia di doping.</p> <p>2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di Sostituti Procuratori. La Procura federale si avvale anche di Collaboratori.</p> <p>3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato secondo le previsioni dello Statuto federale.</p> <p>4. I Procuratori Aggiunti, i Sostituti Procuratori ed i collaboratori coadiuvano il Procuratore federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite da ciascuna Federazione nei rispettivi regolamenti di giustizia.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 Procura federale</p> <p>1. La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, con eccezione di quelle attribuite agli organi del Coni per le violazioni in materia di doping.</p> <p>2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale, del Procuratore Federale Interregionale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di Sostituti Procuratori. La Procura federale si avvale anche di Collaboratori. I Procuratori aggiunti, i Sostituti Procuratori ed i collaboratori sono nominati anche per le Sezioni Interregionali di cui all'art. 32 bis.</p> <p>3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato secondo le previsioni dello Statuto federale.</p> <p>4. I Procuratori Aggiunti, i Sostituti Procuratori ed i collaboratori coadiuvano il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Interregionale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale ed il Procuratore Federale Interregionale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite da ciascuna Federazione nei rispettivi regolamenti di giustizia.</p>

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 32 bis	Art. 32 bis
Articolazioni territoriali della Procura federale	Articolazioni territoriali della Procura federale
<p>1. La Procura federale è articolata in tre Sezioni Interregionali, una per l'area Nord, una per l'area Centro e una per l'Area Sud. A ogni Sezione Interregionale è preposto un Procuratore Federale Aggiunto Interregionale, coadiuvato da Sostituti e Collaboratori Interregionali.</p> <p>2. Le Sezioni Interregionali della Procura federale svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza dei Tribunali Federali territoriali compresi nell'area di rispettiva pertinenza, ad eccezione delle funzioni relative ai controlli delle gare e alla prova televisiva relativi a qualsiasi competizione, che restano affidate esclusivamente alla Procura federale.</p> <p>3. La Sezione Interregionale dell'Area Nord ha competenza per le regioni Liguria, Piemonte, Val D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.</p> <p>4. La Sezione Interregionale dell'Area Centro ha competenza per le regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio Abruzzo, Molise e Sardegna.</p> <p>5. La Sezione Interregionale dell'Area Sud ha competenza per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.</p> <p>6. Nelle materie di competenza, i Procuratori Federali Aggiunti Interregionali esercitano le loro funzioni direttamente o su segnalazione della Procura federale.</p> <p>7. Le Sezioni Interregionali della Procura federale sono legittimate a proporre ricorso avverso le decisioni degli organi di giustizia relative ai deferimenti da esse disposti.</p>	<p>1. La Procura federale è articolata in tre Sezioni Interregionali, una per l'area Nord, una per l'area Centro e una per l'Area Sud. Le Sezioni Interregionali sono dirette e coordinate dal Procuratore Federale Interregionale che delega, per ogni sezione, un Procuratore Federale Aggiunto Interregionale, coadiuvato da Sostituti e Collaboratori Interregionali.</p> <p>2. Le Sezioni Interregionali della Procura federale svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza dei Tribunali Federali territoriali compresi nell'area di rispettiva pertinenza, ad eccezione delle funzioni riguardanti i controlli delle gare e la prova televisiva relativi a qualsiasi competizione, che restano affidate esclusivamente alla Procura federale.</p> <p>3. La Sezione Interregionale dell'Area Nord ha competenza per le regioni Liguria, Piemonte, Val D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.</p> <p>4. La Sezione Interregionale dell'Area Centro ha competenza per le regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio Abruzzo, Molise e Sardegna.</p> <p>5. La Sezione Interregionale dell'Area Sud ha competenza per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.</p> <p>6. Nelle materie di competenza, il Procuratore Federale Interregionale esercita le funzioni direttamente o su segnalazione della Procura federale.</p> <p>7. Il Procuratore federale Interregionale è legittimato a proporre ricorso avverso le decisioni degli organi di giustizia relative ai deferimenti di sua competenza.</p>

8. Alle Sezioni Interregionali della Procura federale e ai Procuratori Federali Aggiunti Interregionali si applicano per quanto compatibili le norme di cui agli artt. 32 ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies.

9. La Procura federale decide autonomamente eventuali questioni di competenza territoriale che incidano sulle funzioni delle Sezioni Interregionali e può disporre, per atto del Procuratore federale, l'avocazione a sé di ogni procedimento per ragioni organizzative o funzionali.

10. I provvedimenti delle Sezioni Interregionali della Procura federale destinati alla Procura Generale dello Sport presso il CONI sono trasmessi per conoscenza anche alla Procura federale.

11. I requisiti e le modalità per la nomina dei Procuratori Federali Aggiunti Interregionali e dei Sostituti Procuratori Interregionali sono gli stessi previsti per il Procuratore Federale Aggiunto e per il Sostituto Procuratore Federale.

12. Le assegnazioni in organico delle Sezioni Interregionali della Procura federale sono disposte dal Consiglio federale, che provvede anche a trasferimenti o a rotazione degli incarichi su proposta del Procuratore federale o per ragioni organizzative.

8. Alle Sezioni Interregionali della Procura federale e **al Procuratore Federale Interregionale**, si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 32 ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies.

9. La Procura federale decide autonomamente eventuali questioni di competenza territoriale che incidano sulle funzioni delle Sezioni Interregionali e può disporre, per atto del Procuratore federale, l'avocazione a sé di ogni procedimento per ragioni organizzative o funzionali.

10. I provvedimenti delle Sezioni Interregionali della Procura federale destinati alla Procura Generale dello Sport presso il CONI sono trasmessi per conoscenza anche alla Procura federale.

11. I requisiti e le modalità per la nomina del **Procuratore Federale Interregionale**, dei Procuratori Federali Aggiunti Interregionali e dei Sostituti Procuratori Interregionali sono gli stessi previsti per il **Procuratore Federale**, per il Procuratore Federale Aggiunto e per il Sostituto Procuratore Federale.

12. Le assegnazioni in organico alle Sezioni Interregionali della Procura federale sono disposte dal Consiglio federale, che provvede anche a trasferimenti o a rotazione degli incarichi su proposta del **Procuratore Federale Interregionale** o per ragioni organizzative.